



**CONVENZIONE TRA IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E LA
SOGEI IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 51, COMMA 2,
LETTERA F-BIS DEL DECRETO-LEGGE 26 OTTOBRE 2019, N. 124,
CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 19
DICEMBRE 2019, N. 157**

INDICE

ARTICOLO 1	OGGETTO, IMPEGNO ECONOMICO E DURATA	11
ARTICOLO 2	RUOLI E RESPONSABILITA' DEL MINISTERO	12
ARTICOLO 3	RUOLI E RESPONSABILITA' DELLA SOCIETA'	13
ARTICOLO 4	SERVIZI DI SVILUPPO.....	15
ARTICOLO 5	SERVIZI DI SUPPORTO.....	16
ARTICOLO 6	SERVIZI DI BASE.....	17
ARTICOLO 7	PRODOTTI/SERVIZI SPECIFICI.....	17
ARTICOLO 8	BENI E SERVIZI DA ACQUISIRE	18
ARTICOLO 9	ACCORDI ESECUTIVI.....	20
ARTICOLO 10	PIANIFICAZIONE.....	21
ARTICOLO 11	RAPPORTI PERIODICI	22
ARTICOLO 12	LIVELLI DI SERVIZIO.....	24
ARTICOLO 13	FATTURAZIONE	26
ARTICOLO 14	PAGAMENTI.....	26
ARTICOLO 15	PRESTAZIONI ESTERNE	27
ARTICOLO 16	IMPEGNI DELLA SOCIETÀ.....	28
ARTICOLO 17	BREVETTI E DIRITTI D'AUTORE	30
ARTICOLO 18	PROPRIETÀ DEI RISULTATI E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE.....	30
ARTICOLO 19	SICUREZZA DEL SISTEMA.....	30
ARTICOLO 20	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	31

ARTICOLO 21 CONTROVERSIE.....	33
ARTICOLO 22 OBBLIGATORietà ED EFFICACIA	34
ARTICOLO 23 ONERI E SPESE CONTRATTUALI.....	34
ARTICOLO 24 VALORE DEGLI ALLEGATI.....	34

**CONVENZIONE TRA IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E LA
SOGEI IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 51, COMMA 2,
LETTERA F-BIS DEL DECRETO-LEGGE 26 OTTOBRE 2019, N. 124,
CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 19
DICEMBRE 2019, N. 157**

TRA

Il Ministero dell'Istruzione con sede in Roma, Viale Trastevere 76/A C.F. n. 80185250588, per il quale interviene la dott.ssa Giovanna Boda, nata a Casale Monferrato (AL), il 27/03/1974, in qualità di Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali.

E

la SOGEI - Società Generale d'Informatica S.p.A., con sede legale in Roma, via Mario Carucci n. 99, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 02327910580, coincidente con il numero di codice fiscale, partita IVA n. 01043931003, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore e Amministratore Delegato, dott. Andrea Quacivi che agisce per la stipula del presente Atto in virtù dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione come da delibere del 7 agosto 2018 e del 22 maggio 2019.

VISTI

- Visto l'articolo 83, comma 15, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che statuisce che i diritti dell'azionista della Sogei sono esercitati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro;
- Visto l'articolo 26 dello statuto della Società, che prevede che l'esercizio del controllo analogo è affidato al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze;
- Visto l'art. 4, comma 3-ter del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1 della legge 7 agosto 2012, n. 135, secondo il quale Sogei S.p.A., sulla base di apposita convenzione disciplinante i relativi rapporti nonché i tempi e le modalità di realizzazione delle attività, si avvale di Consip S.p.A. nella sua qualità di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi;
- Visto il Decreto legislativo, n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modifiche, che attribuisce all'Agenzia per l'Italia Digitale la responsabilità dei pareri tecnici sugli schemi di contratti e accordi quadro da parte delle pubbliche amministrazioni centrali concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi a sistemi informativi automatizzati per quanto riguarda la congruità tecnico-economica
- Visto l'art. 51, comma 1, decreto-legge 26 ottobre 2019, n.

124, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 19 dicembre 2019 n. 157, ai sensi del quale *“al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa ed al fine di favorire la sinergia tra processi istituzionali afferenti ad ambiti affini, favorendo la digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e interoperabilità tra le banche dati, in coerenza con le strategie del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, la Società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, può offrire servizi informatici strumentali al raggiungimento degli obiettivi propri delle pubbliche amministrazioni e delle società pubbliche da esse controllate indicate al comma 2. L'oggetto e le condizioni della fornitura dei servizi sono definiti in apposita convenzione”*;

- Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante *“Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca”*, convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12 e in particolare l'articolo 3, comma 9-bis, che modifica l'art. 51, comma 2, lettera f-bis), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 19 dicembre 2019 n. 157, ai sensi del quale, in

coerenza con gli obiettivi generali indicati al comma 1, il Ministero dell'istruzione, con riguardo alla gestione e allo sviluppo del proprio sistema informativo, anche per le esigenze delle istituzioni scolastiche ed educative statali nonché per la gestione giuridica ed economica del relativo personale può avvalersi della Società;

- Visto il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 contenente il Regolamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
- Visto il parere AGID numero 12/220, reso ai sensi dell'Articolo 14bis, comma 2, lettera f) del C.A.D. sul Disciplinare fra il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e la SOGEI, stipulato in data 26 novembre 2020 con decorrenza 1 gennaio 2021-31 dicembre 2025, con cui AgID ha espresso il parere favorevole in merito alla congruità tecnico-economica dei Servizi offerti da SOGEI;

CONSIDERATO CHE

- il sistema informativo del Ministero dell'Istruzione necessita di adeguate funzioni per la raccolta, sistematizzazione e validazione dei dati, che ne favoriscano l'integrazione e

l'interrogazione in base alle diverse dimensioni di analisi pertinenti;

- si prevede di costruire datawarehouse e datamart che consentano ai decisori politici e amministrativi di assumere le decisioni di rispettiva competenza, nella piena consapevolezza dell'impatto di sistema e delle relative conseguenze;
- occorre sviluppare, nell'ambito del sistema informativo del Ministero dell'Istruzione, appositi strumenti per la gestione della didattica a distanza; Sogei, in virtù del ruolo di orchestratore della digitalizzazione dell'ecosistema di riferimento (Fiscaltà e Finanza pubblica) esercitato storicamente e, più di recente, quello di abilitatore di interoperabilità fra ecosistemi diversi, ha dimostrato di essere in grado di perseguire, al fianco della PA, progetti informatici di integrazione utili a superare le difficoltà legate a sistemi non interoperabili garantendo la centralità e la qualità del dato;
- la presente Convenzione si rende necessaria al fine di definire la disciplina generale dei rapporti tra il Ministero dell'istruzione e Sogei ai sensi dell'art. 51, comma 2, lettera f-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 19 dicembre 2019 n. 157;
- ai sensi dell'articolo 26, comma 5 dello Statuto, la Società in data 11 dicembre 2020 con nota prot. n. 42245, ha provveduto a dare specifica informativa al Dipartimento delle Finanze, che

esercita il controllo analogo sulla Società ed alla struttura del Dipartimento del Tesoro che esercita i diritti dell'Azionista sulla Società al fine della verifica del mantenimento dell'equilibrio economico finanziario in relazione all'iniziativa di cui alla presente Convenzione;

- con nota del 17 dicembre 2020, prot. 43125, il Dipartimento delle Finanze e, con nota del 23 dicembre 2020, prot. n. 44023, il Dipartimento del Tesoro hanno espresso il rispettivo parere in ordine alla sottoscrizione della presente *Convenzione*;

CONCORDATO CHE

salva diversa esplicita indicazione, ai termini in carattere corsivo e con iniziale maiuscola viene attribuito, ai fini della presente *Convenzione*, il significato in appresso indicato:

- *Accordo Esecutivo*: indica l'atto che, disciplina i Servizi che SOGEI dovrà erogare per l'attuazione delle specifiche iniziative di interesse del Ministero dell'Istruzione come definite nei Piani Operativi;
- *Codice etico*: indica il documento della SOGEI, pubblicato sul sito web della stessa, recante il complesso dei principi e dei valori che la Società assume nei confronti dei propri interlocutori, ai quali debbono conformarsi i propri collaboratori anche in relazione alla prevenzione dei reati di cui al d. lgs. n. 231/2001 e successive modificazioni e integrazioni nonché alla normativa vigente in materia di anticorruzione;

- *Consip*, concessionaria di servizi informativi pubblici – Società per Azioni partecipata al 100% dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, la quale, come sopra specificato, ai sensi dell'art. 4, comma 3-ter del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1 della legge 7 agosto 2012, n. 135, sulla base di apposita convenzione, nella sua qualità di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi, acquisisce gli stessi per conto di Sogei;
- *Convenzione*, indica il presente documento stipulato fra le Parti;
- *Livelli di servizio*: indica i livelli di qualità previsti per l'erogazione dei Servizi;
- *Ministero*, Ministero dell'Istruzione;
- *Parte*: indica, a seconda dei casi, il *Ministero* o la SOGEI;
- *Parti*: congiuntamente il *Ministero* e la SOGEI;
- *Piani operativi*: indica i documenti redatti dalla SOGEI che individuano gli obiettivi e le attività da svolgere per il *Ministero* relativamente agli specifici progetti, anche di durata pluriennale oggetto di esecuzione;
- *Rapporto Periodico*: indica il rapporto redatto dalla SOGEI sullo stato di avanzamento di ciascun *Piano Operativo*;
- *Servizi*: si intendono i servizi erogati da SOGEI come definiti nell'Allegato A comprensivi dell'indicazione dei relativi corrispettivi e dei livelli di servizio, già oggetto di parere

AgID 12/2020 richiamato nei visti;

- *Sistema informativo*: indica il Sistema Informativo del *Ministero*;
- *Società*: indica la SOGEI - Società Generale d'Informatica S.p.A.

ARTICOLO I

OGGETTO, IMPEGNO ECONOMICO E DURATA

1. La presente *Convenzione* regola il rapporto tra il *Ministero* e la *Società* con riguardo alla gestione e allo sviluppo del sistema informativo del *Ministero*, anche per le esigenze delle istituzioni scolastiche ed educative statali nonché per la gestione giuridica ed economica del relativo personale, ai sensi dell'articolo 51, comma 1, lettera f – bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 19 dicembre 2019 n. 157.
2. Ai fini della presente *Convenzione*, la *Società* provvede alla erogazione dei *Servizi* in favore del *Ministero* previa stipula di appositi *Accordi Esecutivi* fra le *Parti*, secondo le modalità e nei limiti previsti dal successivo articolo 9.
3. Per la definizione e l'attuazione degli specifici *Accordi Esecutivi* e dei relativi *Piani Operativi* si farà fronte a carico e nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio previsti per le attività informatiche del *Ministero*.
4. Gli *Accordi Esecutivi* ed i relativi *Piani Operativi* saranno

definiti sulla base dei *Servizi*, individuati nell'Allegato A alla presente *Convenzione* denominato "Descrizione dei Servizi, Livelli di servizio e Corrispettivi" dove sono riportate la descrizione dei servizi ed i relativi corrispettivi.

5. La presente *Convenzione* ha validità sino al 31 dicembre 2023 e le *Parti* si impegnano reciprocamente ad avviare il procedimento volto all'eventuale rinnovo della presente *Convenzione* almeno 6 (sei) mesi prima della sua scadenza.
6. In caso di mancato rinnovo, le *Parti* concordano con apposito atto tutti gli adempimenti e le operazioni necessarie a garantire la prosecuzione delle attività previste dalla presente *Convenzione* e dagli specifici *Accordi Esecutivi*, senza soluzione di continuità, ivi incluso il trasferimento del know-how e delle competenze al *Ministero* e/o a terze parti da quest'ultimo individuate.

ARTICOLO 2

RUOLI E RESPONSABILITA' DEL MINISTERO

1. Il *Ministero*, nel governo della presente *Convenzione*, ha il compito di:
 - a) provvedere alla gestione dell'iter amministrativo necessario per l'eventuale revisione degli istituti contrattuali per i quali le *Parti* concordino sulla necessità di variazione;
 - b) provvedere alla gestione dell'iter amministrativo necessario per la definizione degli *Accordi Esecutivi* e dei

Piani Operativi di cui all'articolo 9 della presente *Convenzione*;

- c) affidare alla *Società*, nell'ambito degli *Accordi Esecutivi* e dei *Piani operativi* progetti finalizzati allo sviluppo, evoluzione, manutenzione e conduzione di soluzioni/piattaforme, nonché alla manutenzione, evoluzione del *Sistema Informativo*, nonché attività di Supporto di cui all'articolo 3 comma 5;
- d) presiedere, attraverso la competente "Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica", il governo dello sviluppo e della gestione delle aree del *Sistema informativo*, definire i contenuti delle attività relative al sistema scolastico contribuendo alla personalizzazione delle soluzioni prospettate, monitorare i *Servizi* erogati dalla *Società*, controllare i *Livelli di servizio*, effettuare la verifica di conformità dei *Servizi* e approvarne le risultanze
2. Il *Ministero* affida alla *Società*, nell'ambito degli *Accordi Esecutivi* e dei *Piani operativi* di cui al successivo articolo 9, progetti finalizzati allo sviluppo, evoluzione, manutenzione e conduzione di soluzioni/piattaforme, nonché alla manutenzione, evoluzione del *Sistema Informativo*.

ARTICOLO 3

RUOLI E RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ

1. La *Società* eroga i *Servizi* di cui all'Allegato A, nonché

provvede alla acquisizione dei Beni e servizi, nel rispetto delle previsioni degli specifici *Accordi Esecutivi* e relativi *Piani Operativi*.

2. Alla *Società* è demandata la responsabilità delle scelte tecniche da operare per l'attuazione dei progetti finalizzati allo sviluppo, evoluzione, di soluzioni/piattaforme del *Sistema Informativo* definiti nei *Piani operativi*, fermo restando che le scelte tecniche, che abbiano particolare rilevanza di natura economica e organizzativa per il *Ministero*, saranno con lo stesso concordate.
3. La *Società* assicura i più elevati standard tecnologici di mercato in merito alle policy ed alle metodologie da adottare nell'ambito del processo produttivo, della sicurezza, della privacy e della qualità delle informazioni.
4. La *Società* opera per il miglioramento del livello di efficienza e di qualità dei dati del *Ministero* e, in conformità con la disciplina in materia di Poli strategici nazionali (PSN), per la razionalizzazione ed ottimizzazione del data center del *Ministero* stesso.
5. La *Società* nell'ambito dei Servizi di Supporto di cui al successivo articolo 5, affianca il *Ministero* - Direzione Generale per i sistemi informativi e la statistica, nelle attività di direzione tecnica poste in essere dal *Ministero*, relativamente ai contratti informatici sottoscritti dallo stesso.
6. La *Società* favorisce la cooperazione informatica ed i servizi

di interconnessione con altre Amministrazioni dando impulso all'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e digitalizzazione del *Ministero*.

ARTICOLO 4

SERVIZI DI SVILUPPO

1. Il servizio di sviluppo, la cui descrizione e corrispettivi sono riportati nell'Allegato A alla presente *Convenzione*, include lo sviluppo e l'evoluzione di soluzioni rispondenti alle esigenze del *Ministero*.
2. Resta, comunque, inteso che la *Società* procederà a realizzare le applicazioni software soltanto quando le stesse non siano reperibili sul mercato, ovvero quando non sia possibile attuare il riuso delle applicazioni software di proprietà di altre Pubbliche Amministrazioni in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i, e comunque qualora la loro acquisizione non risulti economicamente vantaggiosa.
3. Nella realizzazione di nuovo software, la *Società* dovrà attenersi alle indicazioni ed ai criteri tecnici in materia di predisposizione di programmi informatici, dettati per le Pubbliche Amministrazioni, nonché alle direttive volte a favorire la riusabilità, la portabilità di detti programmi su altre piattaforme e l'accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici. La *Società* adotta altresì adeguate metodologie per la produzione di software sicuro per tutte le fasi di

- realizzazione delle applicazioni.
4. La *Società* è impegnata, a richiesta del *Ministero*, a fornire, servizi che consentano il riuso delle applicazioni software di cui al presente articolo, ovvero delle soluzioni progettuali adottate nell'ambito del *Sistema informativo* ad altre Pubbliche Amministrazioni, centrali o locali a condizioni economiche e contrattuali da definire di comune accordo.
 5. Per un periodo di 365 (trecentosessantacinque) giorni decorrenti dalla data di inizio estensione delle applicazioni software realizzate, come previsto dall'Allegato A alla presente *Convenzione*, la *Società* è impegnata a prestare, a propria cura e spese, la manutenzione correttiva delle applicazioni software sviluppate per il *Ministero* dalla *Società* nell'ambito della presente *Convenzione*.
 6. Concluso il periodo di cui al precedente comma 5, gli interventi volti a rimuovere dal software di cui al precedente comma 1 i malfunzionamenti saranno remunerati secondo le metriche previste nell'Allegato A.
 7. I flussi di comunicazione fra la *Società* e il *Ministero* sono definiti nell'ambito dell'Allegato C denominato "Processo e flusso di comunicazione per i servizi di sviluppo e professional" alla presente *Convenzione*.

ARTICOLO 5

SERVIZI DI SUPPORTO

1. I servizi di supporto, la cui descrizione e corrispettivi sono

riportati nell'Allegato A alla presente *Convenzione*, vengono erogati su tematiche di natura organizzativa, istituzionale, di innovazione e operativa nonché relativamente a quanto riportato all'articolo 3 comma 5.

2. I flussi di comunicazione fra la *Società* e il *Ministero* sono definiti nell'ambito dell'Allegato C alla presente *Convenzione*.

ARTICOLO 6

SERVIZI DI BASE

1. I Servizi di base, la cui descrizione e corrispettivi sono riportati nell'Allegato A alla presente *Convenzione*, sono comprensivi di beni e servizi – che la *Società* acquisterà a propria cura e spese – occorrenti per la loro realizzazione/erogazione.

ARTICOLO 7

PRODOTTI/SERVIZI SPECIFICI

1. La *Società* realizzerà/erogherà eventuali Prodotti/Servizi Specifici, identificati e definiti secondo i criteri di cui all'Allegato B alla presente *Convenzione* denominato “Documento di predisposizione dei Piani Operativi e relativo processo di rendicontazione e fatturazione” e indicati negli specifici *Accordi Esecutivi* e relativi *Piani operativi* dove sarà, altresì, definita la modalità di remunerazione.
2. Il servizio di sviluppo di cui al precedente articolo 4, viene articolato e remunerato secondo le modalità previste per i Prodotti/servizi Specifici.

ARTICOLO 8

BENI E SERVIZI DA ACQUISIRE

1. La *Società* provvederà ad acquisire i beni ed i servizi, strumentali e individuati negli specifici *Piani operativi*, sia in nome e per conto proprio, sia in nome proprio e per conto del *Ministero* nel rispetto delle disposizioni di cui in Premessa, che prevedono che la *Società*, sulla base di apposita convenzione disciplinante i relativi rapporti nonché i tempi e le modalità di realizzazione delle attività, si avvalga di Consip S.p.A. nella sua qualità di centrale di committenza per le acquisizioni di beni e servizi, per effetto dell'art. 4, comma 3-ter, del predetto D.L. n. 95/2012, e comunque secondo la normativa vigente.
2. Nell'ipotesi in cui la *Società*, in relazione a quanto previsto negli specifici *Piani operativi*, dovesse provvedere ad acquisire beni o servizi attraverso la Consip S.p.A., in nome proprio e per conto del *Ministero*, il *Ministero* sosterrà i costi eventualmente sostenuti dalla *Società* nei confronti di Consip nell'ambito dei massimali previsti dagli specifici *Piani operativi* in conformità a quanto previsto al successivo comma 4.
3. Per l'acquisizione di beni e di servizi in nome proprio e per conto del *Ministero*:
 - a) la scelta delle procedure da seguire per la selezione dei fornitori di beni e servizi, ivi inclusa la fase

dell'affidamento è effettuata sulla base di quanto previsto al precedente comma 1;

- b) la gestione tecnico- amministrativa dei relativi contratti è operata dalla *Società* sotto la sua esclusiva responsabilità, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di procedura ad evidenza pubblica per l'acquisto di beni e servizi;
- c) la *Società* provvederà a stipulare i contratti per l'acquisizione di beni e di servizi prevedendo specifici livelli di servizio e di penali; gli importi eventualmente derivanti dall'applicazione di penali corrisposti dai fornitori sono riconosciuti, nel rispetto delle vigenti norme fiscali e tributarie, al *Ministero* attraverso l'emissione di apposite note di credito;
- d) la *Società* procederà alla verifica di conformità dei beni acquisiti, le cui risultanze faranno stato tra la *Società* e il *Ministero*, provvedendo altresì a dare comunicazione ai fornitori, dell'esito positivo.

4. il *Ministero* rimborserà alla *Società* gli importi da questa effettivamente corrisposti ai fornitori nonché gli eventuali importi corrisposti dalla *Società* a Consip S.p.A. a fronte dello svolgimento della procedura di affidamento.

5. I diritti e le responsabilità in relazione ai beni acquisiti dalla *Società*, di cui al precedente comma 3, si intendono trasferiti al *Ministero* alla data della loro installazione presso i luoghi da

- questi indicati o, ove non prevista, alla data della loro consegna.
6. Per effetto di quanto sopra, resta inteso che la *Società* è esonerata da ogni responsabilità in ordine alla custodia dei beni di cui sopra successivamente alla predetta data di installazione/consegna, quale risultante dall'apposito documento sottoscritto dal fornitore e da un rappresentante del *Ministero*.
 7. In caso di ricorso alle convenzioni quadro definite dalla Consip S.p.A., di cui al precedente comma 1, la ripartizione delle responsabilità tra fornitore dei beni e il *Ministero* e la gestione e l'esecuzione del relativo contratto verranno regolamentate secondo le modalità e i termini previsti dalle convenzioni stesse.

ARTICOLO 9

ACCORDI ESECUTIVI

1. I *Servizi* che la *Società* dovrà erogare per il *Ministero* saranno individuati negli *Accordi Esecutivi* di cui la presente *Convenzione* costituirà a tutti gli effetti presupposto essenziale.
2. Gli *Accordi Esecutivi* dovranno contenere:
 - a) la loro durata, che dovrà essere determinata nell'ambito del periodo di vigenza della presente *Convenzione*;
 - b) il massimale per l'intera durata dell'*Accordo Esecutivo*, determinato sulla base dei corrispettivi definiti per

ciascun *Servizio* di cui all'Allegato A alla presente *Convenzione*;

c) il *Piano Operativo* di cui al successivo articolo 10 con l'indicazione dei *Servizi* oggetto di attività tra quelli definiti nell'Allegato A alla presente *Convenzione*;

d) l'Atto di Attribuzione del ruolo e degli obblighi di cui all'art. 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679.

ARTICOLO 10

PIANIFICAZIONE

1. Le attività oggetto della presente *Convenzione* sono condotte nell'ambito degli specifici *Accordi Esecutivi* nel rispetto degli obiettivi definiti negli specifici *Piani operativi*.
2. I *Piani Operativi*, redatti secondo quanto previsto al paragrafo 2 dell'Allegato B alla presente *Convenzione* individuano i *Servizi* da erogare con l'indicazione delle tempistiche e delle relative quantificazioni economiche.
3. Il *Piano operativo* viene redatto dalla *Società*, per ciascun *Accordo Esecutivo* e per la definizione delle attività di Supporto di cui all'articolo 3 comma 5, e dovrà essere approvato dalla Direzione Generale per i sistemi informativi e la statistica, previa verifica di congruità tecnica ed economica, in tempo utile al fine di consentire il perseguimento degli obiettivi ivi previsti.
4. Il *Piano operativo* può essere oggetto di rimodulazione a cura del *Ministero*, attraverso la Direzione Generale per i sistemi

informativi e la statistica, per far fronte ad eventuali nuove e diverse esigenze emerse in sede di attuazione. Tali variazioni sono adottate in tempo utile per consentire alla *Società* di adeguare corrispondentemente i *Servizi* erogati.

5. Qualora non sia possibile provvedere in tempo utile alla variazione o integrazione del *Piano operativo*, in conformità a quanto previsto al precedente comma 4, la *Società* provvederà all'erogazione dei *Servizi* previa richiesta scritta del *Ministero* attraverso la Direzione Generale per i sistemi informativi e la statistica.
6. Qualora le variazioni e/o i nuovi obiettivi, anche definiti in norma primaria, rendano necessaria la modifica dell'importo massimale di cui al precedente articolo 1, le *Parti* provvederanno alla stipula di appositi atti aggiuntivi al presente *Convenzione*.
7. Resta, altresì, inteso che il *Ministero* può procedere anche all'attuazione parziale dei singoli *Piani operativi*.

ARTICOLO 11

RAPPORTI PERIODICI

1. Dei *Servizi* erogati in attuazione degli specifici *Accordi Esecutivi* la *Società* darà conto al *Ministero* mediante appositi *Rapporti Periodici* aventi cadenza quadrimestrale, redatti secondo lo schema di cui all'Allegato B:
 - a) paragrafo 4 per le informazioni di natura contabile
 - b) paragrafo 3 per quanto riguarda le informazioni di

avanzamento funzionale.

2. I *Rapporti Periodici* di cui al comma 1 dovranno essere inviati, al *Ministero* entro 25 (venticinque) giorni dalla fine del quadrimestre, con sistema di posta elettronica certificata, all'indirizzo indicato dal *Ministero*, fermo restando che il *Rapporto Periodico* relativo all'ultimo quadrimestre dell'anno di riferimento verrà inviato entro 45 (quarantacinque) giorni dal termine del quadrimestre stesso.
3. I *Rapporti periodici* di cui al comma 1 lettera a) dovranno essere oggetto di approvazione da parte del *Ministero*.
4. Le eventuali osservazioni sui *Rapporti Periodici* di cui al precedente comma 3 da parte del *Ministero* dovranno essere comunicate entro 30 (trenta) giorni dal loro ricevimento. Trascorso inutilmente tale termine, i *Rapporti Periodici* si intenderanno approvati ad ogni effetto.
5. Entro il termine previsto per l'invio del *Rapporto Periodico*, relativo all'ultimo quadrimestre dell'anno di riferimento, di cui al precedente comma 2, la *Società* provvederà ad inviare il consuntivo relativo ai beni e servizi acquisiti nell'anno di riferimento in nome proprio e per conto del *Ministero*, le cui fatture non siano state ancora acquisite nella contabilità della *Società*, sul quale il *Ministero* comunicherà le proprie osservazioni entro il 28 febbraio, termine decorso il quale il consuntivo si intenderà approvato.
6. Resta inteso che, decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di

approvazione del *Rapporto Periodico* relativo all'ultimo quadrimestre di ciascun anno, la *Società* resterà esonerata dalle penali di cui al successivo articolo 12.

ARTICOLO 12

LIVELLI DI SERVIZIO

1. I *Livelli di servizio* che la *Società* dovrà assicurare nell'erogazione dei *Servizi* e le eventuali penali dovute sono riportati nell'Allegato A alla presente *Convenzione*, fatto salvo quanto ulteriormente previsto negli specifici *Accordi Esecutivi* relativamente ai Prodotti/servizi specifici di cui all'articolo 7.
2. Ai fini del controllo dei *Livelli di servizio* e della conseguente applicazione delle penali, si procederà come segue:
 - a) la *Società* comunicherà i livelli di servizio effettivamente conseguiti e gli eventuali scostamenti verificatisi;
 - b) la *Società* manterrà a disposizione del *Ministero*, per 60 (sessanta) giorni dalla data di approvazione dell'ultimo *Rapporto Periodico* di cui al precedente articolo 11, comma 6, le registrazioni e/o le rilevazioni analitiche;
 - c) la *Società*, per l'effettuazione dei controlli, dovrà rendere disponibili le registrazioni e/o le rilevazioni analitiche effettuate, secondo le modalità di accesso e di sicurezza fisica e logica vigenti presso la *Società*.
3. Tutte le penali previste dalla presente *Convenzione* e dagli *Accordi Esecutivi* potranno essere applicate previa contestazione scritta dell'addebito e previa valutazione delle

deduzioni al riguardo addotte dalla *Società*, che dovranno essere presentate non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione contenente la contestazione stessa.

4. Il *Ministero*, valutate le predette deduzioni, potrà decidere di dare corso alla applicazione delle penali dandone comunicazione scritta alla *Società* non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle deduzioni.
5. Le *Parti* si danno atto che, in caso di violazione di *Livelli di servizio* che riguardino obiettivi per i quali siano previsti valori di soglia incrementali, verrà applicata esclusivamente la penale che si riferisce al valore più alto riscontrato.
6. La *Società* provvederà a riconoscere al *Ministero* quanto indicato nella comunicazione di cui al precedente comma 4. Le *Parti* si danno peraltro atto che, qualora la *Società* ritenga di non condividere le conclusioni del *Ministero*, il pagamento di cui sopra non potrà costituire in nessun caso riconoscimento di responsabilità e/o di debito ove la *Società* dia inizio alla procedura di cui al successivo Articolo 21 entro 60 (sessanta) giorni dal pagamento stesso.
7. Resta inteso che, nel caso in cui gli inadempimenti siano determinati da astensione dal lavoro del personale della *Società*, che si configuri come causa di forza maggiore, nessuna pretesa risarcitoria potrà essere avanzata dal *Ministero* nei confronti della *Società* stessa.

ARTICOLO 13

FATTURAZIONE

1. Atteso che la *Società* è una società per azioni a totale capitale pubblico, al fine di evitare l'insorgere di oneri finanziari che andrebbero comunque a gravare sul bilancio dello Stato, il *Ministero* trasferirà alla *Società* una quota a titolo di anticipo, non superiore al 20% dell'importo complessivo previsto dagli specifici *Accordi Esecutivi*.
2. Successivamente all'approvazione dei *Rapporti Periodici*, di cui all'articolo 10, comma 3, in conformità agli stessi ed in unica soluzione, verrà effettuato il conguaglio tra quanto corrisposto dal *Ministero* ai sensi del precedente comma 1 e quanto risultante dai predetti *Rapporti Periodici*.
3. Resta inteso che la documentazione di riferimento e le fatture delle risorse esterne e dei servizi acquisiti e dei beni installati saranno detenute presso la sede della *Società* e tenute a disposizione del *Ministero* per l'effettuazione di eventuali ulteriori controlli per tutto il periodo previsto dalla normativa vigente.

ARTICOLO 14

PAGAMENTI

1. Al pagamento delle fatture di cui al precedente articolo 13, da effettuarsi sui conti correnti indicati dalla *Società* nelle fatture stesse, il *Ministero* provvederà entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della singola fattura.

2. In caso di ritardato pagamento, la *Società* potrà richiedere il pagamento degli interessi in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni.

ARTICOLO 15

PRESTAZIONI ESTERNE

1. Per l'esecuzione di quanto previsto nella presente *Convenzione*, la *Società*, per far fronte a specifiche esigenze organizzative, potrà avvalersi, rimanendone pienamente responsabile, di imprese terze, nonché di esperti e professionisti in possesso di adeguata qualificazione ed in grado di garantire la qualità delle prestazioni, selezionati sulla base delle procedure ad evidenza pubblica di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e nel rispetto della normativa vigente.
2. Nel caso in cui la *Società* nell'ambito del *Servizio di Supporto* di cui all'articolo 5, eroghi attività di direzione tecnica dei contratti stipulati dal *Ministero* inerenti il *Sistema Informativo*, la responsabilità giuridica/amministrativa resterà integralmente a carico al *Ministero* che provvederà, altresì, alla nomina del RUP e dei DDE nel rispetto della normativa pro-tempore vigente.
3. Le modalità di interazione fra *Ministero*, *Società* e impresa terza di cui al precedente comma 2, nonché le responsabilità tecnico operative da esercitare, saranno definite negli specifici

Accordi Esecutivi con riferimento ai Piani Operativi.

4. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 1, per le voci di cui al precedente articolo 5, remunerate secondo la *Metrica Tempo e Spesa*, il *Ministero* rimborserà alla *Società*, sulla base delle risorse effettivamente impiegate, gli oneri sostenuti nell'ambito degli importi complessivi annuali previsti per le suddette voci.

ARTICOLO 16

IMPEGNI DELLA SOCIETÀ

1. Il *Ministero* avrà facoltà di accesso ai locali della *Società* per il controllo della rispondenza delle rilevazioni amministrativo-contabili con la fatturazione. Tale accesso dovrà avvenire sulla base di modalità operative e nel rispetto della tempistica concordata.
2. La *Società* garantisce, con le modalità che saranno concordate, la collaborazione del proprio personale durante lo svolgimento delle predette attività di verifica.
3. La *Società*, nell'espletamento dell'incarico di cui alla presente *Convenzione*, conformerà la propria condotta alle disposizioni normative ed ai regolamenti aziendali all'uopo applicabili; in particolare, si impegna per sé stessa, i suoi dipendenti e chiunque collaborerà all'erogazione dei *Servizi* previsti dalla presente *Convenzione*, ad attenersi ai principi ed ai valori contenuti nel *Codice etico*.
4. Resta inteso che, al fine di garantire la tempestiva

informazione riguardo gli aggiornamenti del *Codice etico* che saranno attuati nel corso di vigenza del presente *Convenzione*, la *Società* si impegna a rendere costantemente consultabile tale codice sul proprio sito web.

5. La *Società* resta impegnata, anche successivamente alla verifica, a prestare, senza alcun addebito per il *Ministero*, la propria assistenza per adeguare le applicazioni software realizzate, nel caso venissero riscontrati errori durante l'esercizio delle applicazioni stesse anche in relazione alle scelte tecniche effettuate.
6. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 5, la *Società* non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni materiali o patrimoniali, diretti o indiretti, qualora la *Società* stessa abbia correttamente adempiuto alle obbligazioni contrattuali ed abbia operato nel rispetto della normativa applicabile in materia in aderenza alle direttive impartite dal *Ministero*.
7. Resta comunque inteso che, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, la responsabilità della *Società* per qualsiasi pretesa del *Ministero*, in qualunque modo relativa alla presente *Convenzione*, non potrà in ogni caso – incluso ove la violazione abbia comportato l'applicazione di penali ai danni della *Società* e/o lo scioglimento a qualsiasi titolo del presente *Convenzione* – eccedere (per tutti i danni) l'importo cui al precedente articolo 1.

ARTICOLO 17

BREVETTI E DIRITTI D'AUTORE

1. Resta esclusa qualsiasi responsabilità del *Ministero* nel caso la *Società* usi, per l'esecuzione della presente *Convenzione*, dispositivi e soluzioni di cui altri siano titolari di diritti di privativa.
2. La *Società*, conseguentemente, manleverà e terrà indenne il *Ministero* da ogni pretesa e dagli oneri relativi ad azioni per violazione dei diritti di autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero.

ARTICOLO 18

PROPRIETÀ DEI RISULTATI E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE

1. Le applicazioni software di cui al precedente articolo 4 – fatti salvi i diritti spettanti ai titolari delle licenze dei prodotti software di cui all'allegato A paragrafo 4.2– e gli eventuali prodotti realizzati in applicazione dell'articolo 7 diverranno di proprietà del *Ministero*.
2. Resta, peraltro, inteso che, in relazione a specifiche esigenze, il *Ministero* potrà autorizzare la *Società* a commercializzare le applicazioni software ed i prodotti di cui al precedente comma 1. In tale ipotesi la *Società* riconoscerà al predetto *Ministero* “royalty” il cui ammontare sarà di volta in volta determinato secondo criteri che verranno definiti di comune accordo.

ARTICOLO 19

SICUREZZA DEL SISTEMA

1. Attesa la specificità dei dati propri del *Ministero* e la loro rilevanza per il Paese, la *Società* è tenuta ad assicurare adeguati livelli di sicurezza fisica.
2. La *Società* in materia di sicurezza cibernetica opera con il proprio CERT.
3. A tale scopo la *Società*, dovrà operare attraverso l'adozione di idonee misure organizzative, tecniche ed operative, per la protezione dei dati e delle informazioni gestiti, delle apparecchiature e dei sistemi di elaborazione utilizzati, nonché delle reti di comunicazione.
4. La protezione di cui sopra dovrà essere assicurata riguardo sia alle apparecchiature e alle reti interne alla *Società*, utilizzate per l'espletamento del suo incarico, sia alla trasmissione di dati attraverso reti esterne.
5. La *Società* si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne il *Ministero* da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche vigenti in materia di sicurezza.

ARTICOLO 20

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le *Parti* si impegnano a rispettare le disposizioni normative vigenti in materia di protezione dei dati personali, con particolare riguardo all'adozione di idonee misure di sicurezza, e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati trattamento dei

- dati personali.
2. Le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali devono conformarsi ai principi di necessità e di legalità, nonché agli altri principi e regole contenute nel Regolamento UE 2016/679. Inoltre, il trattamento dei dati personali verrà effettuato dalle *Parti* in modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
 3. Il *Ministero* tratta i dati forniti dalla *Società*, ai fini della stipula della *Convenzione*, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del *Convenzione* stesso. Tutti i dati acquisiti dal *Ministero* potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
 4. Con la sottoscrizione della presente *Convenzione*, i legali rappresentanti pro-tempore delle *Parti* acconsentono espressamente al trattamento dei propri dati personali.
 5. La *Società* prende atto ed acconsente che in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet del *Ministero*, nella sezione relativa alla trasparenza.
 6. Il *Ministero*, per ogni *Accordo Esecutivo* procederà, ove

necessario, alla nomina della *Società* come Responsabile del trattamento dati ex art. 28 del Regolamento Europeo n. 2016/679.

7. Accettando la nomina, di cui al precedente comma, la *Società* si obbligherà nel trattamento dei dati personali ad attenersi alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 ed alle istruzioni per il trattamento dei dati personali, con particolare riguardo al registro dei trattamenti del responsabile esterno nonché alla procedura di gestione della violazione (data breach management).

ARTICOLO 21

CONTROVERSIE

1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra le *Parti* in ordine alla interpretazione o all'applicazione della presente *Convenzione* e degli *Accordi Esecutivi*, o comunque direttamente od indirettamente connesse agli stessi, ciascuna *Parte* comunicherà per iscritto all'altra l'oggetto ed i motivi della contestazione.
2. Al fine di comporre amichevolmente la controversia le *Parti* si impegnano ad esaminare congiuntamente la questione, entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla data di ricezione della contestazione, ed a pervenire ad una composizione entro il successivo termine di 5 (cinque) giorni.
3. In caso di esito negativo del tentativo di composizione di cui al precedente comma 2, la questione verrà rimessa al Foro

competente.

4. Resta, peraltro, inteso che le controversie in atto non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività della presente *Convenzione* e degli *Accordi Esecutivi*, né consentiranno alcuna sospensione delle prestazioni dovute dall'una e dall'altra *Parte*, fermo restando che riguardo alle questioni oggetto di controversia, le *Parti* si impegnano a concordare di volta in volta, in via provvisoria, le modalità di parziale esecuzione che meglio garantiscano il pubblico interesse ed il buon andamento dell'attività amministrativa.

ARTICOLO 22

OBBLIGATORIETÀ ED EFFICACIA

1. La presente *Convenzione* è impegnativa per le *Parti* soltanto al verificarsi di tutte le condizioni di legge.
2. Resta inteso che il *Ministero* comunicherà tempestivamente per iscritto alla *Società* la data in cui si saranno verificate le condizioni di legge di cui al precedente comma 1.

ARTICOLO 23

ONERI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico della *Società* le spese relative alla presente *Convenzione*, ad eccezione di quelle che, per legge, fanno carico al *Ministero*.

ARTICOLO 24

VALORE DEGLI ALLEGATI

1. La presente *Convenzione* si compone di n. 24 articoli e di n. 3

allegati che, sottoscritti dalle *Parti*, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

2. Al presente *Convenzione* vengono allegati i seguenti documenti:

- Allegato A “Descrizione dei Servizi, Livelli di servizio e Corrispettivi”;
- Allegato B “Documento di predisposizione dei Piani Operativi e relativo processo di rendicontazione e fatturazione”;
- Allegato C “Processo e flusso di comunicazione per i servizi di sviluppo e professional”

SOGEI – Società Generale d’Informatica S.p.A.

Ministero dell’istruzione